

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

Con reclamo del 24.02.2020, il ricorrente - intestataria di quattro buoni fruttiferi rispettivamente n. ***847 serie Q/P di lire 2.000.000 del 27.08.1986, n. ***415 serie Q/P di lire 1.000.000 del 20.11.1986, n. ***314 serie Q/P di lire 2.000.000 del 29.12.1986, n. ***381 serie Q/P di lire 5.000.000 del 26.02.1987 -rappresentava di aver riscosso un importo inferiore a quello atteso, affermando il diritto alla liquidazione secondo le condizioni riportate sul titolo dal ventunesimo al trentesimo anno. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva il rimborso dei maggiori importi dovuti dal ventunesimo al trentesimo anno in conformità delle condizioni contrattuali. L'intermediario depositava controdeduzioni e, contestando la fondatezza della domanda, concludeva per il rigetto.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento degli importi dovuti in sede di riscossione di buoni fruttiferi e, in particolare, la liquidazione degli interessi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno secondo le indicazioni stampate a tergo dello stesso. I buoni, posti a base del ricorso, sono stato emessi dopo l'entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 e recano le condizioni economiche con la sovrapposizione di un timbro



recante un diverso regolamento fino al ventesimo anno e, sul fronte, il timbro serie P e la dicitura Serie Q/P.

Il contrasto delle condizioni economiche applicabili discende dalla previsione dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986 e dalla conseguente legittimazione dell'intermediario all'utilizzo dei moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi. In virtù di tale disposizione «sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla a parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

L'apposizione del timbro sul retro dei buoni e, specificamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, manifesta inequivocabilmente la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno.

Per il periodo successivo al ventesimo anno, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (Sez. Un. Civili, 15 giugno 2007, n. 13979) e dell'ABF (v. di recente Collegio Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571 Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621, e Collegio Roma, 21 luglio 2017, n. 8791), devono reputarsi prevalenti le condizioni economiche riportate sul retro del buono, rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro, a partire dal ventunesimo anno. Né l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 può essere considerato quale norma imperativa idonea alla sostituzione del regolamento riportato sul buono per il periodo successivo al ventesimo anno con la disciplina legale.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi.

Come è noto, la regolamentazione sopravvenuta di cui al d.m. 13 giugno 1986 nulla dispone per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale sì che deve considerarsi applicabile la previsione relativa alla corresponsione di un determinato importo per ogni bimestre successivo al ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione dicitura originariamente apposta sul retro del buono. Pertanto, in conformità delle decisioni dei Collegi, l'apposizione del timbro sostituisce soltanto la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno sì che al ricorrente deve essere riconosciuta le somme per ogni bimestre maturato successivamente al decorso del ventesimo anno nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 17942 del 15 ottobre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO